

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

(Provincia di Frosinone)

Ca.p.03047 Piazzale degli Eroi, 13 C.F.81002350601 P.I.0030539061 tel. 0776 914823 - Fax 0776 911017



Allegato 2

DISCIPLINARE DI INCARICO A PROFESSIONISTA TECNICO ESTERNO ALL'ENTE PER CONSULENZA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DI PARERI SU PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE IN SUB-DELEGA AI SENSI DELLA L.R. n' 59/1995. L.R. n. 08 del 22.06.2012 e ss.mm .ii, .

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ nella sede comunale con il presente atto di privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge, _____, nato a _____

in qualità di Responsabile del _____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di San Giorgio a Liri(FR), che rappresenta, autorizzato alla stipula del presente atto, ai sensi del Dlgs n. 267/00, e domiciliato per la carica presso la sede comunale, nel prosieguo del presente atto chiamato per brevità "committente" ed il professionista _____ nato a _____ () Il _____, con studio a _____ (), in Via _____ n. _____, P. IVA _____, iscritto all'Ordine di degli Architetti/Ingegneri di _____ al n. _____, _ dal _____ nel prosieguo del presente atto chiamato per brevità "professionista",

PREMESSO

che con determina n. _____ del _____ R.G. n. _____ veniva disposto, in assenza della costituzione della Commissione Edilizia Comunale, di affidare al professionista sopra generalizzato, ai sensi dell'art. 110 comma 6 del D.lgs. N. 267/2000, degli artt. 2229-2238 e seguenti del C.C., dell'art. 409 del C.P.C. e dal comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 46 della Legge n. 133/2008, nonché ss.mm.ii., l'incarico di consulenza con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato di carattere professionale, senza vincolo di subordinazione, la cui durata sarà non superiore al mandato del Sindaco, decorrente dalla data di stipula del presente atto, concernente la formulazione di pareri scritti e relativi provvedimenti come Responsabile del Procedimento su pratiche edilizie finalizzate alla formulazione del provvedimento di sub-delega, propedeutico al rilascio del permesso di costruire in cui è richiesta, in presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici cui è soggetto il territorio comunale, l'applicazione della procedura di approvazione in sub delega ai sensi dell'art 5 della Legge Regionale del Lazio n. 59/1995, L.R. n. 08 del 22.06.2012 e ss.mm.ii. stante l'obbligatorietà di acquisire detti pareri da parte di un tecnico esterno all'Amministrazione comunale in possesso di specifici requisiti indicati nella norma regionale citata.

Che con la richiamata determina n. _____ del _____, R.G. n. _____ veniva approvato lo schema del presente atto.

Tra le parti come individuate si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 - I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Il Comune di San Giorgio a Liri (FR), come sopra rappresentato, conferisce al professionista, come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico individuale di consulenza tecnica con contratto di lavoro autonomo di natura professionale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, degli articoli 2229-2238 e seguenti del C.C., dell'art 409 del C.P.C. e dal comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato dall'alt. 46 della legge n. 133/2008, senza vincolo di subordinazione estrinsecatesi nella formulazione per iscritto di pareri su pratiche edilizie finalizzate al rilascio del permesso di costruire in cui è richiesta, in presenza di vincoli

ambientali e/o paesaggistici cui è soggetto il territorio comunale, l'applicazione della procedura di approvazione in sub-delega ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 3 - Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nel fornire, in relazione alle pratiche edilizie, della tipologia specificata nel precedente articolo istruite dal Responsabile del III Settore dell'Ente ed al fine di assicurarne il corretto iter procedimentale formativo preordinato al rilascio dell'atto conclusivo del permesso di costruire i prescritti pareri consultivi previsti dalla Legge con provvedimento in qualità di Responsabile del Procedimento.

Art. 4 - Il professionista si impegna ad espletare l'incarico in oggetto con la massima tempestività e solerzia ogni qualvolta sia necessario;

Art. 5 - Il professionista, con l'accettazione del presente incarico, la cui durata **sarà non superiore al mandato del Sindaco decorrenti dalla sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico convenzione**, si obbliga ad effettuare, autonomamente e personalmente, **senza alcun vincolo di subordinazione**, le prestazioni professionali come esplicitate nel precedente art. 3 del presente disciplinare, utilizzando le proprie conoscenze specialistiche della materia, durante tutto il periodo di durata dell'incarico. L'istruttoria della richiesta di parere dovrà effettuarsi entro massimo **dieci giorni** dalla presentazione al protocollo dell'Ente comunale e relativa comunicazione al professionista incaricato (esperto ambientale).

Art. 6 - Poiché il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è la sede del Comune di San Giorgio a Liri (FR), il committente autorizza l'accesso del professionista presso detta sede nei giorni stabiliti e concordati con il Responsabile del Servizio, nel quale il medesimo espletterà, l'incarico attraverso la redazione del parere consultivo sulla pratica edilizia in trattazione impegnandosi a mettere a disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fine della corretta formulazione dello stesso.

Art. 7 - A fronte della prestazione fornita l'Ente committente erogherà al professionista incaricato a titolo di corrispettivo, un compenso forfetario convenuto in **€ 200,00 (comprensivi di CNPAIALP ed IVA come per legge)** per ogni pratica definita positivamente e/o negativamente. Detto compenso forfetario verrà liquidato trimestralmente ed in base alle pratiche effettivamente evase, previa verifica sulla sua proficuità, tramite mandato di pagamento emesso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, su atto di liquidazione predisposto dal responsabile del servizio interessato, dietro presentazione di fattura da parte del professionista. Si conviene, altresì, che per le pratiche proposte direttamente dall'Amministrazione comunale, la prestazione di cui trattasi si intende a titolo gratuito.

Art. 8- Il Professionista si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche i risultati ecc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico affidato con il presente atto.

Art. 9 - Restano a totale carico del professionista gli obblighi di uniformarsi alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione sugli infortuni, assicurazione sociale ecc..

Art. 10 - Rimane a totale carico del professionista la responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dei compiti oggetto dell'incarico affidato.

Art. 11 - L'inosservanza degli obblighi assunti dal professionista con il presente contratto comporteranno la risoluzione del contratto medesimo mediante determinazione del Responsabile del Servizio III settore Area Tecnico-Urbanistica del Comune di San Giorgio a Liri. In particolare l'incarico verrà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) *cancellazione del professionista dall'Ordine professionale, pertanto sussiste l'obbligo a tale iscrizione;*
- b) *mancata esecuzione della prestazione nei termini prescritti dal precedente art. 5;*
- c) *reiterata violazione agli obblighi di riservatezza;*
- d) *commissione di un reato, tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/1990 e ss.mm.ii.;*
- e) *danneggiamento o furto dei documenti del Comune messi a disposizione del professionista.*

In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione ferma restando la possibilità per le parti di agire per l'eventuale risarcimento danni.

Qualora il committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione al professionista mediante lettera raccomandata A/R richiedendo di rimuovere, se possibile, le cause impeditive del rispetto degli

obblighi contrattuali entro un termine espressamente indicato, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende automaticamente risolto senza bisogno di altre formalità.

In ogni caso di risoluzione del contratto spetta al professionista incaricato il pagamento delle sole prestazioni validamente concluse.

È salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per cause imputabili al professionista.

Art. 12 - Le parti hanno comunque facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 2237 del C.C..

Art. 13 - Nei casi contemplati nei precedenti artt. 11 e 12, il Committente è autorizzato ad utilizzare il lavoro svolto dal professionista fino al momento della revoca, risoluzione o recesso dall'incarico nei modi e nelle forme che riterrà più convenienti.

Art. 14 - Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in dipendenza del presente contratto, non definite in via amministrativa, sarà competente il Tribunale di Cassino.

Art. 15 - Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico del professionista.

Art. 16 - È consentito al professionista di poter svolgere, compatibilmente con gli impegni assunti, la propria attività anche in favore di soggetti terzi pubblici o privati, previa comunicazione scritta resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il medesimo dichiara che non si configura alcun conflitto d'interesse con l'attività istituzionale del Comune né che vengono recati pregiudizi agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione in relazione all'attività prestazionale oggetto del presente incarico.

Art. 17 - Ai sensi dell'art 3 comma 18 della Legge n. 144/2007 il Committente provvede a pubblicare sul proprio sito internet il nominativo, l'oggetto ed il compenso del presente contratto essendo tale attestazione esplicita condizione di efficacia.

Art. 18 - Il professionista autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o Enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 19 - Il presente atto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 nonché ss.mm.ii. sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al Tit. III Libro V del C.C. (art. 2222 e seguenti) ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia di lavoro autonomo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di San Giorgio a Liri